

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 8

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori GARRAFFA, MARTELLI, PERINA, ZOTTI,  
ZAPPASODI, MONTRESORI, BISCARDI, SAPORITO, DUJANY,  
MANARA, MURATORE, SIGNORELLI, DIPAOLO, STEFANELLI,  
RICEVUTO, PISATI, SPECCHIA, CARRARA, COMPAGNA,  
RAPISARDA, FLORINO, POZZO, MININNI-JANNUZZI, FILETTI,  
RASTRELLI, PONTONE, CONDORELLI, TURINI,  
MAGLIOCHETTI, RESTA e DANIELI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1993

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulle strutture sanitarie

---

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 8

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori GARRAFFA, MARTELLI, PERINA, ZOTTI, ZAPPASODI, MONTRESORI, BISCARDI, SAPORITO, DUJANY, MANARA, MURATORE, SIGNORELLI, DIPAOLO, STEFANELLI, RICEVUTO, PISATI, SPECCHIA, CARRARA, COMPAGNA, RAPI-SARDA, FLORINO, POZZO, MININNI-JANNUZZI, FILETTI, RASTRELLI, PONTONE, CONDORELLI, TURINI, MAGLIOCCHETTI, RESTA e DANIELI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1993

### Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Le sostanziali modificazioni introdotte dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, e dal successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, impongono l'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi alla sanità pubblica e privata del Paese fino al 1° gennaio 1993.

Tali elementi, più volte richiesti ai rappresentanti del Governo durante i lavori della Commissione igiene e sanità del Senato, non sono mai stati forniti determinando un grave stato di disagio per la corretta valutazione dei provvedimenti legislativi proposti dal Governo e delle loro conseguenze.

Appare opportuno, inoltre, esprimere una particolare preoccupazione per la mancanza di regole precise oltrechè di un indispensabile periodo di transizione tra il vecchio servizio sanitario nazionale ed il nuovo regime assistenziale come previsto dalla legge di delega n. 421 del 1992 e dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

Tali carenze, infatti, hanno già pericolosamente determinato confusione nell'applicazione dei dispositivi di legge e gravi disservizi che mettono a repentaglio la salute dei cittadini.

Pertanto si ritiene di fondamentale importanza, nel superiore interesse della col-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lettività, venire a conoscenza delle condizioni sanitario-organizzative delle strutture pubbliche e private, della loro corretta utilizzazione, dei costi di produzione delle prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche al loro interno, delle implicazioni assistenziali ed economiche che l'istituto dell'incompatibilità ha determinato alla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1993, di

quant'altro indispensabile per potere seriamente proporre al Parlamento tutti i più opportuni provvedimenti per erogare ai cittadini la più qualificata e completa assistenza sanitaria al costo più ragionevole.

Per le surriportate considerazioni si avanza proposta di voler attivare nel più breve tempo possibile una inchiesta parlamentare sulla sanità nel nostro Paese.

**PROPOSTA  
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie, organizzative ed economiche, nonché ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private di ricovero o di degenza e per verificare l'attuazione della normativa in materia al fine di fornire al Parlamento ed all'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica, i punti di riferimento in relazione all'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed alla eventuale necessità di modifiche di tale provvedimento.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro otto mesi dal suo insediamento.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 4.

1. La Commissione può acquisire atti, documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

Art. 5.

1. I componenti della Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.